

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1098-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRANELLI)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1980

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in oggetto — che sostituirà la precedente Convenzione tra l'Italia e la Svezia in materia di sicurezza sociale del 1955 e l'Accordo integrativo del 1971 — introduce, rispetto alla pattuizione precedente, numerose innovazioni migliorative in armonia con quella che è stata l'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia.

Tra queste innovazioni, le più significative ed importanti ai fini di una migliore tutela dei nostri lavoratori, riguardano l'abbassamento dei limiti temporali precedentemente

previsti per l'acquisizione dei diritti alla pensione di vecchiaia, di invalidità e di disoccupazione nonché alla pensione supplementare svedese.

Poichè la ratifica di questa Convenzione è molto attesa dai lavoratori italiani residenti in Svezia — peraltro in numero di gran lunga superiore rispetto ai lavoratori svedesi residenti nel nostro Paese — la Commissione affari esteri, all'unanimità, invita l'Assemblea ad una sollecita approvazione.

GRANELLI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

3 dicembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 39 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Le eventuali spese per la pensione sociale e per le prestazioni sanitarie di malattia, di cui agli articoli 3 e 9 della Convenzione, faranno carico, rispettivamente, al « Fondo sociale » istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e al « Fondo sanitario nazionale ».